SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA -

N. 995

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia (BIONDI)

col Ministro delle finanze (TREMONTI)

col Ministro del tesoro (DINI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (GNUTTI)

col Ministro del commercio con l'estero (BERNINI)

col Ministro dell'ambiente (MATTEOLI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (PODESTÀ)

(V. Stampato Camera n. 1021)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 ottobre 1994

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990

DISEGNO DI LEGGE

Art 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXII dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, ispirati ai sempre più stretti vincoli etnici, all'amicizia e all'affinità culturale che uniscono i loro popoli e governi;

Riconoscendo il nobile e generoso contributo allo sviluppo socio-economico e culturale venezuelano fornito da una operosa collettività italiana o di origine italiana;

Consapevoli del rispettivo potenziale di crescita economica che offre l'opportunità di un maggiore avvicinamento tra i popoli ed i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica del Venezuela;

In armonia con gli obiettivi comuni di pace, sicurezza, democrazia, giustizia e sviluppo perseguiti da entrambi i Paesi;

Riconoscendo l'importanza dell'Italia come uno dei Paesi più industrializzati e le responsabilità che, di conseguenza, le competono nella creazione di un ordine economico internazionale che tenga conto delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo;

Preoccupate per le gravi conseguenze dell'indebitamento estero sulla crescita socio-economica e la stabilità politica dei Paesi in via di sviluppo;

Tenendo conto dei grandi sforzi intrapresi dal Governo venezuelano per riequilibrare la sua economia e tener fede ai suoi impegni finanziari;

Convinte dell'urgente necessità, di fronte a tali problematiche, di riattivare il dialogo Nord-Sud;

Considerando l'importanza dei contatti che si sono sviluppati tra la Comunità Europea e l'America Latina, così come del ruolo attivo che l'Italia svolge da diversi anni in questo campo, in special modo attraverso la sua politica di cooperazione allo sviluppo;

Reiterando la volontà di entrambi i Governi di dare impulso alla cooperazione reciproca nei settori economico, industriale, scientifico-tecnologico, ambientale, sociale e culturale;

Ribadendo la validità degli accordi di cooperazione vigenti tra i due Paesi, come anche la necessità di attuarli attraverso progetti concreti in aeree di interesse comune, sulla base di una programmazione concertata e con la partecipazione attiva sia del settore pubblico sia di quello privato di ambedue i Paesi;

Hanno convenuto di stabilire, attraverso il presente Accordo quadro, uno schema di collaborazione bilaterale in materie di interesse comune, i cui obiettivi e strumenti si indicano qui di seguito:

OBIETTIVI

ARTICOLO I

- a) Definire le iniziative di cooperazione tecnico-finanziaria dell'Italia nei confronti dei programmi di sviluppo venezuelani e creare le condizioni più favorevoli per il trasferimento di tecnologia, in particolare nei settori agricolo, agroindustriale, della pesca, industriale, di interscambio commerciale e di altre attività economiche, del turismo, con particolare riferimento al ruolo della piccola e media impresa e delle cooperative;
- b) incrementare l'interscambio bilaterale, con particolare riguardo alle esportazioni non petrolifere venezuelane;

c) favorire la promozione e la protezione di investimenti produttivi di interesse comune e la creazione di imprese miste.

ARTICOLO II

Le Parti manifestano la loro determinazione di aumentare il flusso di investimenti verso i rispettivi territori e di incrementare la realizzazione di progetti congiunti in forma periodica e rinnovabile, idonei a conferire particolare rilevanza alla promozione di investimenti in Venezuela da parte di imprese italiane pubbliche e private, tenendo anche conto delle positive iniziative già realizzate nell'ambito degli accordi di cooperazione vigenti tra i due Paesi.

ARTICOLO III

Le due Parti ritengono opportuno sviluppare, in particolare, la partecipazione italiana ai progetti di investimento in Venezuela approvati dal Comitato Tecnico di Coordinamento previsto all'articolo XIX del presente Accordo, così come ampliare la collaborazione nei confronti delle piccole e medie imprese che possano conferire un contributo sostanziale allo sviluppo ed alla economia di entrambi i Paesi.

ARTICOLO IV

Le Parti promuoveranno la costituzione di imprese miste in Venezuela mediante l'applicazione degli strumenti disponibili e, in particolare, di crediti non commerciali in favore di imprese italiane, da concedersi a titolo di finanziamento parziale del loro apporto di capitale di rischio nelle imprese miste predette, da costituirsi con la partecipazione di investitori pubblici e/o privati venezuelani, nonché mediante ogni altra facilitazione contamplata dalla legislazione italiana in materia (Art. 7 della Legge 49/87).

ARTICOLO V

Per la promozione di imprese miste si farà altresì ricorso a quanto previsto nell'Accordo di cooperazione firmato tra L'Istituto del Commercio Estero Italiano e l'Istituto del Commercio Estero del Venezuela, in quanto applicabile.

In tale ottica, i due Istituti coordineranno e promuoveranno attività e progetti destinati a facilitare la costituzione delle imprese predette, sotto il coordinamento del Comitato previsto all'Art. XIX del presente Accordo.

ARTICOLO VI

Al fine di rafforzare il ruolo delle cooperative in Venezuela quale elemento di impulso allo sviluppo economico e sociale, le due Parti ritengono necessario appoggiare ed ampliare le iniziative esistenti in questo settore, facilitando qualsiasi meccanismo utile per una più ampia collaborazione.

ARTICOLO VII

Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di favorire iniziative attinenti alla esecuzione di programmi nazionali che impieghino razionalmente le rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, includendo anche facilitazioni per lo scambio di tecnologie non contaminanti e di tecnologie specifiche per la protezione dell'ambiente stesso.

STRUMENTI

ARTICOLO VIII

La Parte italiana favorirà gli investimenti nel settore dei beni capitali, compatibilmente con la normativa vigente attraverso:

a) l'assicurazione ai crediti all'esportazione;

b) la possibilità per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due Governi.

ARTICOLO IX

Le Parti si impegnano a identificare progetti produttivi destinati all'esportazione di parte o dell'intera produzione ottenuta, sia attraverso la creazione di imprese miste sia mediante altre forme di investimento, tenendo conto dell'esperienza in materia di collaborazione industriale italovenezuelana.

ARTICOLO X

Le Parti sottolineano l'importante ruolo di progetti i quali, oltre che da linee di credito a condizioni "consensus", siano finanziati attraverso strumenti di cofinanziamento anche da parte di istituzioni finanziarie internazionali e regionali.

Le due Parti concordano altresì sull'opportunità di utilizzare, in armonia con la legislazione nazionale pertinente, strumenti quali le operazioni di riconversione del debito e strumenti analoghi.

La Parte italiana si adopererà per sostenere i progetti di privatizzazione o di riconversione di imprese pubbliche venezuelane ai sensi della normativa venezuelana vigente, in base alle valutazioni di mercato realizzate dalle imprese o istituzioni italiane interessate a dette operazioni.

ARTICOLO XI

Al fine di appoggiare nei modi più opportuni il processo di riconversione industriale in corso in Venezuela, la Parte italiana si impegna a collaborare in detto processo attraverso le differenti forme di cooperazione che siano richieste, compresa la organizzazione di corsi di formazione professionale.

ARTICOLO XII

Da parte italiana la Cooperazione allo Sviluppo sarà indirizzata a progetti con alto contenuto sociale o prioritari per lo sviluppo del Venezuela. Tali progetti saranno formulati in modotale da garantire il trasferimento di tecnologia e il rafforzamento delle attività economiche nazionali, così come lo svolgimento armonico dei programmi di investimenti congiunti binazionali.

In tale senso, nei limiti del possibile, le Parti vincoleranno le iniziative di Cooperazione allo Sviluppo alla collaborazione economica ed industriale.

In questo contesto, le due Parti ridefiniranno le priorità dei programmi di cooperazione bilaterale, tenendo altresì conto delle iniziative già concordate in passato e la necessità di adattarle alle nuove esigenze.

Fatta salva la possibilità di estendere la cooperazione ad altri settori prioritari, le Parti fanno stato del loro interesse a promuovere i seguenti settori:

- Formazione delle Risorse Umane;
- Sviluppo delle Risorse Ambientali, con particolare riguardo all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, in special modo per quanto concerne la utilizzazione razionale delle risorse naturali nel quadro della protezione dell'equilibrio ambientale contro i rischi di sovrasfruttamento;
- Sviluppo cooperativo;
- Appoggio alla piccola e media impresa;
- Collaborazione tecnologica e di ricerca applicata;
- Agricoltura e agroindustria.

I programma di cooperazione allo sviluppo nei settori menzionati saranno concordati mediante appositi protocolli addizionali.

ARTICOLO XIII

Ciascuna delle Parti, nell'ambito delle rispettive legislazioni ed in conformità ad ogni norma di legge vigente, concederà agli investimenti dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini e agli investitori degli altri Paesi, qualunque sia il

trattamento più favorevole applicato sulla base di accordi bilaterali. Le due Parti garantiranno il rimpatrio degli utili e la possibilità di disinvestimento e concederanno in caso di espropriazione un immediato, giusto ed effettivo indennizzo.

Le Parti negozieranno un accordo specifico per la promozione e la protezione degli investimenti, il quale, pur conservando autonoma efficacia giuridica, verrà considerato nelle relazioni tra le Parti documento integrante del presente Accordo Quadro.

A partire dall'entrata in vigore di detto Accordo, le divergenze che sorgessero tra imprese, tra imprese e le rispettive Parti ovvero tra le Parti stesse saranno risolte in conformità alle disposizioni del medesimo.

ARTICOLO XIV

Al fine di facilitare in particolare modo la costituzione di imprese miste, le due Parti hanno stipulato un Accordo per evitare la doppia imposizione che, pur conservando autonoma efficacia giuridica, sarà esso pure considerato, nelle relazioni tra le Parti, documento integrante del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO XV

Le due Parti si impegnano a facilitare e appoggiare forme di collaborazione e iniziative nel campo della scienza e della tecnologia nonché progetti congiunti di ricerca.

La Parte italiana si impegna ad applicare gli strumenti necessari per un appoggio tecnologico alla struttura produttiva venezuelana, con particolare riguardo al settore della piccola e media impresa.

ARTICOLO XVI

Le Parti si impegnano a facilitare ed appoggiare programmi di cooperazione tra organismi dello Stato e Enti di ricerca dei due Paesi, sia a livello bilaterale, sia in collaborazione con Istituzioni scientifiche internazionali.

ARTICOLO XVII

Le due Parti concluderanno, nel più breve tempo possibile, i negoziati per la firma di un accordo culturale che preveda, tra gli altri aspetti, una migliore diffusione della cultura tra i due Paesi e della lingua italiana in Venezuela, così come la promozione e la realizzazione di eventi culturali, storici e artistici, che dovranno essere oggetto di consultazioni periodiche per via diplomatica al fine di concordare concrete iniziative.

Nell'ambito di accordi specifici, la Parte italiana definirà gli strumenti medianti i quali i laureati ed i ricercatori venezuelani possano frequentare istituzioni accademiche e scientifiche italiane, nonché corsi di specializzazione e perfezionamento stabiliti di comune accordo, tenendo conto delle priorità di sviluppo del Venezuela. Tali intese definiranno in primo luogo le modalità di finanziamento ed i relativi meccanismi.

MECCANISMI OPERATIVI

ARTICOLO XVIII

Al fine di coordinare, al più alto livello politico, le attività derivanti dal presente Accordo, si terranno consultazioni periodiche tra il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica del Venezuela, assistiti o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.

Nel corso di tali consultazioni, oltre agli argomenti politici ed economici di carattere bilaterale e internazionale, saranno in particolare trattati i problemi del debito estero, del dialogo Nord-Sud, della lotta contro il narcotraffico e della cooperazione tra America Latina ed Europa.

ARTICOLO XIX

I due Governi creeranno un "Comitato Tecnico di Coordinamento", che avrà i seguenti compiti:

a) intensificare la cooperazione bilaterale;

- b) identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo ed i risultati delle iniziative di reciproco interesse portate avanti in tale campo;
- c) garantire la promozione di quei progetti prioritari che siano orientati verso la modernizzazione tecnologica industriale e lo sviluppo di strutture produttive e, questo, principalmente, nel settore della piccola e media impresa;
- d) vigilare e valutare la applicazione del presente Accordo Ouadro.

Il Comitato Tecnico sarà coordinato dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri. Si riunirà per lo meno una volta all'anno in data e luogo concordati per via diplomatica.

Il predetto Comitato sarà presieduto alternativamente da un alto funzionario dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi, e composto, per parte italiana, anche da rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti nonchè per parte venezuelana, anche da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo, dell'Ufficio Centrale di Coordinamento e Programmazione della Presidenza della Repubblica, dell'Istituto del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti.

ARTICOLO XX

Le Commissioni Miste previste dagli Accordi di cooperazione vigenti continueranno ad esercitare le funzioni generali di stimolo, collaborazione e controllo delle attività realizzate e di quelle previste tra i due Paesi.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO XXI

Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potrà essere in contrasto con gli impegni assunti dalle due Parti in virtù di Accordi bilaterali o multilaterali in vigore.

ARTICOLO XXII

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica e avrà validità quadriennale rinnovabile tacitamente, salvo denuncia comunicata almeno sei mesi prima della scadenza.

L'Accordo resterà in vigore fino alla conclusione dei progetti e programmi in fase di esecuzione al momento della denuncia.

In attesa della ratifica e della entrata in vigore del presente Accordo i due Paesi si ispireranno, nelle relazioni reciproche, ai principi contenuti nel medesimo.

Fatto in Roma il giorno quattro del mese di giugno millenovecentonovanta in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua spagnola, ugualmente autentici e del medesimo contenuto i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N'es and M

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA